



**COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO**  
**PROVINCIA DI FIRENZE**

**PIANO STRUTTURALE**  
**art. 53, L.R. n° 1 del 3 gennaio 2005**

**VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

**Rapporto Preliminare**  
(Art. 13, D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.)  
**Documento Preliminare**  
(Art. 23, L.R. Toscana 10/2010)

Luglio 2011

Arch. Silvia Viviani

Con:

Arch. Annalisa Pirrello  
Arch. Gabriele Bartoletti  
Arch. Lucia Ninno

**INDICE:**

<b>1. Premessa.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Riferimenti normativi.....</b>	<b>4</b>
<b>3. Impostazione del rapporto preliminare ed ambiti di valutazione.....</b>	<b>14</b>
<b>4. Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi del piano strutturale.....</b>	<b>16</b>
<b>5. Individuazione preliminare degli aspetti ambientali presenti sul territorio comunale.....</b>	<b>19</b>
<b>6. Effetti ambientali potenziali.....</b>	<b>23</b>
<b>7. Criteri per l'impostazione del rapporto ambientale.....</b>	<b>29</b>

## **1. PREMESSA**

Il presente Rapporto Preliminare/Documento Preliminare è stato elaborato con il fine di attivare il processo di Valutazione Ambientale Strategica per il nuovo Piano Strutturale del Comune di Rignano sull'Arno (FI).

Tale studio è impostato sulle norme VAS del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., riferite alle direttive comunitarie vigenti, oltre che sui criteri riferiti dalle Leggi Regionali Toscane 1/2005 e 10/2010. Lo scopo della presente relazione è, pertanto, quello di mostrare in via preliminare i possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano, con contenuti prevalentemente descrittivi e funzionali alla successiva definizione del Rapporto Ambientale.

### **Fonti utilizzate**

Per la redazione del Rapporto Preliminare sono state utilizzate le seguenti fonti:

- ARPAT Toscana e SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale della Toscana),
- Regione Toscana,
- Uffici comunali (Urbanistica, Ambiente),
- Studi specifici effettuati da professionisti incaricati.

Nel redigere questo Documento preliminare la scelta dei valutatori è stata pertanto quella di basare l'analisi anche su documenti già redatti da professionisti e amministrazioni, ad oggi atti ufficiali, rispettando il Principio di Economicità degli atti ai sensi dell'Art.1 della Legge 241/1990 e successive modifiche<sup>1</sup>, evitando una sistematica duplicazione del lavoro di reperimento dati e della loro interpretazione.

---

<sup>1</sup> Legge 7 agosto 1990, n. 241 con modifiche ed integrazioni contenute nel testo approvato definitivamente dalla Camera dei Deputati il 26 gennaio 2005, Articolo 1, comma 2: "La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria".

## **2. RIFERIMENTI NORMATIVI**

I principali riferimenti normativi per la Valutazione Ambientale sono i seguenti:

### *Normativa Comunitaria:*

- Direttiva 2001/42/CE,

### *Normativa Nazionale:*

- Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii.,

### *Normativa Regionale Toscana:*

- Art. 11, comma 5 della Legge Regionale 1/2005 (Valutazione Integrata di Piani e Programmi),
- Regolamento di Attuazione 4/R del 9 Febbraio 2007,
- Legge Regionale 10/2010 "Norme in materia di Valutazione Ambientale strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale e di Valutazione di Incidenza" e ss.mm.ii..

A seguito viene effettuato un breve excursus sulle normative citate.

### *Normativa Comunitaria*

La politica europea per l'ambiente, nata già dagli anni '70, è fondata sull'articolo 174 del trattato che istituisce la Comunità Europea e mira a garantire, mediante misure correttive legate a problemi ambientali specifici o tramite disposizioni più trasversali o integrate in altre politiche, uno sviluppo sostenibile del modello europeo di società<sup>2</sup>.

L'articolo 174 del trattato 92/C191/01, redatto nel 2001 cita testualmente:

*"1. La politica della Comunità in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:*

- salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente,*
- protezione della salute umana,*
- utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,*
- promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale.*

---

<sup>2</sup> Definizione dal sito: [http://europa.eu/legislation\\_summaries/environment/index\\_it.htm](http://europa.eu/legislation_summaries/environment/index_it.htm).

*2. La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga».*

*In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo.*

*3. Nel predisporre la sua politica in materia ambientale la Comunità tiene conto:*

- dei dati scientifici e tecnici disponibili,*
- delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni della Comunità,*
- dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione,*
- dello sviluppo socioeconomico della Comunità nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni.*

*4. Nel quadro delle loro competenze rispettive, la Comunità e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti. Le modalità della cooperazione della Comunità possono formare oggetto di accordi negoziati e conclusi conformemente all'articolo 300, tra questa ed i terzi interessati.*

*Il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.”*

La Normativa europea 2001/42/CE del 27 Giugno 2001 è il testo che ha come obiettivo quello di:

*“(…) garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente.”<sup>3</sup>.*

Esso introduce, nel panorama normativo europeo, lo strumento V.A. (Valutazione Ambientale) e, conseguentemente, all'art. 5, del Rapporto Ambientale, specificandone i contenuti e le fasi operative come sotto riportato.

*“Articolo 5 - Rapporto ambientale*

*1. Nel caso in cui sia necessaria una valutazione ambientale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, deve essere redatto un rapporto ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma. L'allegato I riporta le informazioni da fornire a tale scopo.*

<sup>3</sup> Direttiva Europea 2001/42/CE, Art. 1

2. *Il rapporto ambientale elaborato a norma del paragrafo 1 comprende le informazioni che possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma e, per evitare duplicazioni della valutazione, della fase in cui si trova nell'iter decisionale e della misura in cui taluni aspetti sono più adeguatamente valutati in altre fasi di detto iter.*

3. *Possono essere utilizzate per fornire le informazioni di cui all'allegato I quelle pertinenti disponibili sugli effetti ambientali dei piani e dei programmi e ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o attraverso altre disposizioni della normativa comunitaria.*

4. *Le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3 devono essere consultate al momento della decisione sulla portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale e sul loro livello di dettaglio."*

Dalla normativa citata si nota una notevole attenzione verso temi legati all'ambiente e alle risorse, attenzione che è stata ancora più confermata dal Trattato di Lisbona<sup>4</sup>, che modifica, in ambito ambientale ed energetico, gli articoli 174, 175, 176 del trattato istitutivo della Comunità Europea.

#### *Normativa Nazionale*

La norma di riferimento per l'azione di Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica è il D.Lgs. 152/2006, cd. Testo unico ambientale, e le sue successive modificazioni. Esso, alla Parte Seconda<sup>5</sup>, sottopone a valutazione i piani e i programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente, recependo l'intento principale:

*a) della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente;*

*b) della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata ed integrata con la direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e con la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003.*

*c) della direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.*

e, pertanto, recepimento ed attuazione:

*a) della direttiva 2001/42/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente;*

---

<sup>4</sup> Il trattato di Lisbona (2007/C 306/01), che modifica il trattato sull'Unione Europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, è stato firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007 dai Rappresentanti dei 27 Stati membri.

<sup>5</sup> La parte II è stata interamente abrogata e sostituita dal D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008.

b) della direttiva 85/337/Ce del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata ed integrata con la direttiva 97/11/Ce del Consiglio del 3 marzo 1997 e con la direttiva 2003/35/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003.

c) della direttiva 2008/1/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

Il D.Lgs. 152/06 ha l'obiettivo di<sup>6</sup>:

*"(...) assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione."*

Il testo aggiornato cita ai primi due articoli:

*"Art. 1 - Ambito di applicazione*

*Il presente decreto legislativo disciplina, in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, le materie seguenti:*

- a) nella parte seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (Vas), per la valutazione d'impatto ambientale (Via) e per l'autorizzazione ambientale integrata (Ippc);*
- b) nella parte terza, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche;*
- c) nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati;*
- d) nella parte quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;*
- e) nella parte sesta, la tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.*

*Art. 2 - Finalità*

*1. Il presente decreto legislativo ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. (...)."*

---

<sup>6</sup> D.Lgs. 152/06 testo aggiornato, Art. 4, comma 3

La procedura di valutazione ambientale si applica per tutti i piani e i programmi<sup>7</sup> che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. Nella fattispecie, all'Art. 6, sono sottoposti a Valutazione tutti i piani e programmi<sup>8</sup>:

*a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;*

*b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.*

*3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale e' necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.*

*3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.*

*3-ter. Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale, già sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le categorie per le quali e' prevista la Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale. Qualora il Piano regolatore Portuale ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale valutazione e' effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed e' integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento.*

---

<sup>7</sup> Per "Piani e Programmi si intendono "gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche:

- 1) che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale;
- 2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative".

<sup>8</sup> D.Lgs. 152/06 testo aggiornato, Art. 6, comma 2-3-3bis-3ter.



Per questi piani e programmi devono essere individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente, nonché la descrizione delle ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma.

Il legislatore ha ritenuto di escludere dal campo di applicazione del presente decreto esclusivamente i seguenti piani<sup>9</sup>:

*"a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o ricadenti nella disciplina di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni<sup>10</sup>;*

*b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;*

*c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica.*

*c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati"*

La norma individua, come previsto nella direttiva 2001/42/CE, la stesura in più fasi di un "Rapporto Ambientale" come elemento operativo della valutazione. Tale rapporto è definito nelle sue linee essenziali nell'Allegato 1 della direttiva 2001/42/CE ed è fatto proprio anche dal D.Lgs. 152/06 all'Allegato VI alla parte seconda.

Per quanto riguarda il presente documento di carattere preliminare, si richiama l'articolo 13 "Redazione del Rapporto Ambientale" del testo aggiornato:

*"Art. 13 - Redazione del rapporto ambientale*

*1. Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o l'autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e programmi, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.*

*2. La consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro novanta giorni.*

---

<sup>9</sup> D.Lgs. 152/06 testo aggiornato, Art. 6, comma 4.

<sup>10</sup> Si riferisce a Contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza, ovvero le opere, i servizi e le forniture destinati ad attività della Banca d'Italia, delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto, o ad attività degli enti aggiudicatari (...), nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza o di segretezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato(...).

---

3. *La redazione del rapporto ambientale spetta al proponente o all'autorità procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione.*

4. *Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. L'allegato VI al presente decreto riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.*

5. *La proposta di piano o di programma e' comunicata, anche secondo modalità concordate, all'autorità competente. La comunicazione comprende il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso. Dalla data pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 14, comma 1, decorrono i tempi dell'esame istruttorio e della valutazione. La proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale sono altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi.*

6. *La documentazione e' depositata presso gli uffici dell'autorità competente e presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione."*

Sempre a livello nazionale, per ciò che riguarda la pubblicazione e l'accesso ai dati da parte del pubblico e di tutti gli attori interessati, è importante citare il Decreto Legislativo 195/05 "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale", che recepisce ed attua sul territorio italiano la direttiva 2003/4/CE. Tale decreto impone alle pubbliche amministrazioni la costruzione di un sistema di comunicazione funzionale degli studi riferiti al campo ambientale dei loro territori, come esplicitato all'Art. 1:

*"Art.1 - Finalità*

*1. Il presente decreto, nello stabilire i principi generali in materia di informazione ambientale, e' volto a:*

*a) garantire il diritto d'accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche e stabilire i termini, le condizioni fondamentali e le modalità per il suo esercizio;*

*b) garantire, ai fini della più ampia trasparenza, che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente consultabili, promovendo a tale fine, in particolare, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione”.*

L'amministrazione pubblica deve pertanto dotarsi di professionalità e strumenti per lo sviluppo della partecipazione sul territorio, in modo che il momento di consultazione e partecipazione non sia considerato esclusivamente un adempimento burocratico.

#### *Normativa Regionale Toscana*

La Legge Regionale 1/2005 “Norme per il governo del territorio” recepisce la direttiva europea sopra citata e le conferisce un ruolo rilevante nel perseguimento delle sue politiche di promozione dello sviluppo sostenibile incidenti sul territorio. Nella stesura dell'articolo 1 comma 3, è possibile notare come “Le disposizioni di cui al titolo II, capo I<sup>11</sup> della presente legge sono dettate anche in attuazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 (Concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente)”.

Il recepimento delle intenzioni della direttiva europea, infatti, ai fini dell'adozione degli atti di governo del territorio, introduce di fatto il processo di valutazione ambientale nella filiera progettuale territoriale, creando le premesse per un più attento controllo della sostenibilità ambientale.

In rapporto alla valutazione degli effetti ambientali e ai fini dell'effettuazione della valutazione integrata, forma oggetto di specifica considerazione l'intensità degli effetti collegati al piano rispetto agli obiettivi dello sviluppo sostenibile, definiti dal titolo I, capo I, della stessa legge.

La legge regionale 1/2005 definisce inoltre le risorse essenziali del territorio (Art. 3) quali oggetto di verifica in sede di valutazione:

- a) aria, acqua, suolo e ecosistemi della fauna e della flora;
- b) città e sistemi degli insediamenti;
- c) paesaggio e documenti della cultura;
- d) sistemi infrastrutturali e tecnologici.

Inoltre, secondo quanto disciplinato dal regolamento di attuazione n. 4/R del 9 febbraio 2007, la valutazione integrata così come definita dalla LR 1/2005, deve presentare una

---

<sup>11</sup> LR 01/05 - Titolo II Capo I “Valutazione integrata di piani e programmi”

valutazione ambientale degli strumenti della pianificazione territoriale, in attuazione di quanto disposto dalla direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

Il regolamento 4/R disciplina i criteri, la procedura e le modalità tecniche per l'effettuazione della valutazione integrata e le relative forme di partecipazione. Esso inoltre specifica che il processo di valutazione integrata comprende:

- a) la partecipazione di soggetti esterni all'amministrazione procedente e la messa a disposizione delle informazioni relative alla valutazione stessa;
- b) il monitoraggio degli effetti attraverso l'utilizzo di indicatori predeterminati;
- c) la valutazione ambientale di cui alla dir. 2001/42/CE ove prevista.

Di recente è stata varata dalla Regione Toscana una nuova normativa inerente la Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Impatto Ambientale, la Legge Regionale 10/2010, "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza". Tale normativa si inserisce nel dibattito toscano sulla valutazione e disciplina:

- a) la procedura di valutazione ambientale strategica di piani e programmi in attuazione della direttiva 2001/42/CE;
- b) la procedura di valutazione di impatto ambientale.

La legge non introduce sostanziali modifiche alla normativa comunitaria e nazionale, ma ne amplia la operatività, disponendo misure per il coordinamento della procedura di VAS con quella di Valutazione Integrata<sup>12</sup>. La legge prevede, entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore, l'emanazione di un regolamento contenente linee guida per le attività di valutazione.

Il riferimento normativo inerente il presente documento preliminare è riportato nell'art. 23 della LRT 10/2010:

*"Art. 23 - Procedura per la fase preliminare*

*Ai fini dello svolgimento della fase preliminare di definizione dei contenuti del rapporto ambientale il proponente predispone un documento preliminare contenente:*

---

<sup>12</sup> Legge Regionale 10/2010, Art. 10, comma 1 "La presente legge assicura che la VAS si svolga in modo coordinato con la procedura di valutazione integrata disciplinata dalla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale)" e comma 2 "In caso di piani e programmi disciplinati dalla L.R. 1/2005, la VAS, ove prescritta viene effettuata nell'ambito del processo di Valutazione Integrata secondo le disposizioni di legge".

- a) le indicazioni necessarie inerenti lo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione;*
- b) i criteri per l'impostazione del rapporto ambientale.*

*2. Per definire la portata ed il livello di dettaglio più adeguato delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, il proponente trasmette, con modalità telematiche, il documento preliminare all'autorità competente e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, ai fini delle consultazioni che devono concludersi entro novanta giorni, fatto salvo il termine inferiore eventualmente concordato tra proponente e autorità competente.*

*3. In relazione alle questioni ambientali rilevanti individuate ed ai potenziali effetti ambientali identificati in prima approssimazione, l'autorità competente promuove iniziative di semplificazione procedurale per il coordinamento dei pareri di volta in volta necessari, anche secondo le modalità definite nel regolamento di cui all'articolo 38."*

### **3. IMPOSTAZIONE DEL RAPPORTO PRELIMINARE ED AMBITI DI VALUTAZIONE**

Come già riportato, un Documento Preliminare, per essere redatto in accordo alle normative vigenti deve essere basato sui dettami riferiti a:

- D.Lgs. 152/06 - articolo 13 e allegato VI.
- Legge Regionale Toscana 10/2010 - articolo 23.

Dalla lettura dei testi normativi si nota una differenza nel nome del documento da produrre: nel D.Lgs. 152/06 si parla di "Rapporto preliminare", nella L.R. 10/10 è riportato "Documento preliminare".

Per redigere un rapporto / documento preliminare è necessario approfondire i seguenti aspetti minimi richiesti:

- descrizione della strategia del piano/programma,
- le indicazioni necessarie inerenti lo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione;
- i criteri per l'impostazione del rapporto ambientale

#### **3.1 Il metodo di valutazione proposto**

L'azione di valutazione degli effetti delle azioni proposte sull'ambiente si traduce, nella pratica, nello stimare gli effetti che la strategia proposta dal piano è suscettibile di provocare sulle risorse presenti nell'area di riferimento. La stima degli impatti e dell'uso di risorse è subordinata all'azione di rappresentazione del contesto di riferimento allo stato attuale, in modo da creare un quadro esaustivo degli elementi presenti e delle loro eventuali criticità in atto. I temi delle acque, del suolo, dell'energia, dei rifiuti e di tutti gli ambiti ambientali interessati dall'analisi sono pertanto parte fondamentale del documento e ne costituiscono la base di partenza conoscitiva su cui poi impostare l'analisi successiva.


Nel Documento preliminare, delineato lo stato delle risorse, ove possibile, tramite una analisi preliminare del contesto ambientale di riferimento, si evidenziano le opportunità, le criticità e i meccanismi in atto a scala territoriale. In pratica, l'attività di valutazione si sviluppa in due passaggi:

- 1) Descrivere la strategia delle azioni oggetto di valutazione ed identificare le assunzioni su come potranno accadere i cambiamenti desiderati (strategia di piano);

2) Verificare se l'impatto sulle risorse e se il sistema proposto influiscono sull'ambiente esterno, con rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale (cambiamento proposto).

Tutto ciò si traduce nell'incrocio e sovrapposizione dei meccanismi sui quali sono costruite le azioni da valutare e sui sistemi ambientali e nella conseguente valutazione logica delle azioni proposte.

Lo schema seguente mostra i passaggi fondamentali dell'azione di valutazione presenti nel rapporto preliminare.




*Schema tipo di valutazione per Rapporto ambientale preliminare*

Per poter effettuare tale tipo di operazione è fondamentale riportare un elenco degli obiettivi che l'Amministrazione intende assumere per il piano strutturale e, parallelamente, redigere in linea preliminare uno stato delle criticità ambientali ad oggi presenti sul territorio.

#### 4. ILLUSTRAZIONE DEI CONTENUTI E DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO STRUTTURALE

Il Piano Strutturale, insieme agli altri atti correlati o da questo indotti, è uno Strumento della Pianificazione Territoriale attraverso il quale si disciplinano aspetti strategico-urbanistici relativi al territorio comunale, in complementarietà e sinergia con le pianificazioni di livello superiore.

Il sistema con cui la strategia del piano è stata scomposta è riportato nello schema seguente ed è basato su elementi di gerarchia operativa. Dagli obiettivi specifici, qui si conclude con l'individuazione, da parte del valutatore, degli effetti preliminari che potrebbero scaturire dalle direttive superiori sul territorio e sui suoi sistemi, secondo la legge regionale classificabili in ambientali, territoriali, sociali, economici, sulla salute umana.



Di seguito si riportano i criteri e gli obiettivi generali e specifici che l'Amministrazione Comunale di Rignano sull'Arno intende assumere e perseguire con il PS:

*"Il disegno strategico di fondo con cui l'Amministrazione Comunale di Rignano Sull'Arno intende approcciarsi al nuovo Piano strutturale è basato sul principio che la evoluzione sociale, la programmazione economica e la pianificazione territoriale si devono muovere all'unisono.*

*Con questo Piano intendiamo giocare un ruolo propositivo nella crisi, evitando chiusure difensive e valorizzando le risorse territoriali senza alterarne i caratteri identitari. Vogliamo creare una strategia di sviluppo durevole del territorio che superi la dimensione dell'urbanistica e che si occupi del suo territorio nel suo complesso. Il territorio deve essere inteso come una risorsa collettiva che deve produrre effetti benefici per la collettività in termini di benessere economico, sociale e culturale.*



*Dobbiamo cercare inoltre, di analizzare e verificare a priori la convenienza sociale delle trasformazioni territoriali che intendiamo operare ed essere in grado di migliorare e mantenere la coesione sociale mediante un progetto politico di governo del territorio capace di mitigare le diseguaglianze e generare benessere*

*La tutela delle risorse territoriali, deve essere intesa come un processo di conservazione attivo e dinamico, da gestire collettivamente, con oculatezza e competenza in funzione delle politiche di valorizzazione e di sviluppo durevole. Dobbiamo quindi programmare lo sviluppo della nostra comunità sulla base della conoscenza delle nostre risorse e della loro capacità di riprodursi nel tempo per essere trasferite alle generazioni future.*

*Occorre definire uno sviluppo durevole del territorio attraverso politiche integrate, olistiche e sostenibili, basate su qualità ambientale, cultura, equità sociale, lavoro e impresa, combattendo gli effetti paralizzanti e parassitari delle diverse forme di rendita. Il privato deve mettere in gioco la sua capacità imprenditoriale, valutando ed assumendosi il rischio di impresa per legittimare il proprio ruolo di partner della pubblica amministrazione.*

*Dobbiamo inoltre concepire la qualità del paesaggio (sistema di ecosistemi), inteso nelle sue componenti ecologiche, formali e visuali, quale ingrediente di base di tutte le politiche, pubbliche e private, che producono effetti sul territorio.”*

Gli obiettivi esplicitati dall'amministrazione Comunale, che verranno poi integrati ed arricchiti in fase di elaborazione del PS, sono:

O.1 - Concepire Rignano come raccordo strutturale e funzionale tra l'area fiorentina, il Valdarno e la Valdisieve, definendone il profilo programmatico, peculiare e le caratterizzazioni di ruolo.

O.2 - Passare dalla politica della competizione territoriale, cercando per sé risorse economiche e funzioni di pregio, alla cooperazione strategica e policentrica;

O.3 - Valorizzare l'Arno come corridoio ecologico e fluviale di importanza primaria, fondamentale elemento di identità per l'area metropolitana fiorentina, e recuperando un rapporto fecondo con il fiume;

O.4 - Migliorare l'accessibilità del territorio e la sua integrazione infrastrutturale con l'area vasta di riferimento, favorendo il servizio di trasporto pubblico e, a livello locale, la mobilità pedonale e ciclabile;

O.5 - Fare in modo che le grandi infrastrutture presenti a Rignano Sull'Arno, quali l'autostrada e le ferrovie, stabiliscano delle efficaci relazioni funzionali e strutturali con il nostro territorio, per contribuire alla formazione di nuovi paesaggi di qualità;

O.6 - Perseguire il binomio "qualità del prodotto - qualità del territorio" nelle aree agricole, quale criterio direttore per migliorare la competitività nei mercati, attualizzare la qualità dei paesaggi, elevare l'offerta territoriale;

O.7 - Sostenere la qualificazione ecologica, funzionale, sociale e produttiva delle aree artigianali e industriali, favorendone l'evoluzione verso le APEA (aree produttive ecologicamente attrezzate) e favorendo il radicamento territoriale delle aziende leader;

O.8 - Privilegiare un orientamento verso criteri e parametri qualitativi e di fruibilità concreta rispetto a quelli tradizionali di mero saldo quantitativo degli standard urbanistici.

O.9 - Perseguire la qualità e la compiutezza ecologica, morfologica, strutturale e funzionale del sistema insediativo, attraverso:

- il minimo consumo di suolo;
- la riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti;
- il recupero dei siti compromessi;
- la realizzazione delle attrezzature pubbliche;
- la creazione di luoghi centrali formalmente e funzionalmente riconoscibili;
- la formazione di un sistema connettivo di spazi aperti e di aree verdi;
- il completamento della rete infrastrutturale per la mobilità e per la sosta;
- il superamento della monofunzionalità residenziale;
- miglioramento del rendimento energetico degli edifici sia di nuova costruzione che di quelli esistenti.

## **5. INDIVIDUAZIONE PRELIMINARE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE**


Le criticità ambientali presenti sul territorio comunale sono state elaborate in via preliminare basando l'analisi su dati liberamente scaricabili da siti internet specialistici e da relazioni tecniche in possesso dell'Amministrazione comunale. Ulteriori criticità potranno essere descritte a seguito della stesura definitiva del Rapporto.

### **SISTEMA ARIA**

Fonte dati: PEAP Provincia di Firenze, ARPAT-SIRA

- Si rileva la mancanza di centraline di rilevamento per inquinanti aerodispersi sul territorio comunale. La stazione di rilevamento più vicina risulta essere, come riportato da ARPAT SIRA, quella posta in via Curiel nel Comune di Pontassieve.
- Il PRRM Regionale, nella relazione di Piano, classifica tramite zonizzazione i comuni toscani. Sulla base del quadro conoscitivo così delineato è stata realizzata una terza zonizzazione e classificazione del territorio regionale (riferita all'anno 2006), effettuata per la prima volta nel 2001, sulla base dei dati del rilevamento della qualità dell'aria relativi al periodo 2000-2006 e sulla base dei dati IRSE relativi all'anno 2005. La zonizzazione è riportata a seguito e mostra come il Comune di Rignano sull'Arno sia classificato in zona di mantenimento, ovvero in cui occorre "mantenere le concentrazioni delle sostanze inquinanti tali da non comportare rischi di superamento dei valori limite e attuare tutte le azioni necessarie al fine di preservare la migliore qualità dell'aria ambiente...".

## Zonizzazione 2006



- Le tipologie di inquinanti considerate, a livello provinciale e comunale all'anno 2008, sono le seguenti:
  - monossido di carbonio (CO),
  - composti organici volatili (COV),
  - ossidi di azoto (NOX),
  - materiale particolato solido fine (PM10),
  - ossidi di zolfo (SOX).

Il territorio del Comune di Rignano risulta essere in tutti i casi uno dei minori produttori di inquinanti della provincia, data la debole presenza industriale e antropica.

### SISTEMA DELLE ACQUE

Fonte dati: Comune di Rignano e Ambiente Italia - Relazione "Consulenza per la valutazione integrata e la vas di una variante al regolamento urbanistico" del 17/9/2010.

- I dati relativi a tale sistema sono ricavati dal il Piano d'Ambito ATO3 2001, che indica per il Comune di Rignano sull'Arno una dotazione media giornaliera di 149 l/ab/gg di cui 123 litri per il solo uso domestico. Atteso che il dato sulla

---

dotazione media si riferisce a oltre 10 anni fa, sarebbe più opportuno considerare invece la dotazione pro-capite per uso domestico di almeno 150 l/ab/gg che la vigente normativa (legge 36/1994) impone come dotazione minima.

- Anche per quel che concerne il fabbisogno depurativo gli unici dati disponibili sono contenuti nel Piano di ambito il quale ci dice che la previsione al 2016 per il comune di- Rignano è di una necessità di depurazione pari a 5.328 ab/eq.

Per la redazione di voci di criticità relative alla stima dei fabbisogni idrici, alle reti idriche acquedottistiche e fognarie presenti, ai pozzi e ai sistemi di depurazione si è attualmente in attesa di documentazione dal gestore del servizio.

## **RIFIUTI**

Fonte dati: SIRA, ARRR, Comune di Rignano e Ambiente Italia - Relazione "Consulenza per la valutazione integrata e la vas di una variante al regolamento urbanistico" del 17/9/2010.

- La produzione totale dei rifiuti nel comune di Rignano sull'Arno negli ultimi dieci anni (1999-2008) registra un progressivo aumento fino a raggiungere un massimo nel 2007, pari a oltre 4.500 t, per poi evidenziare una lieve decremento nell'anno successivo. Simile risulta anche l'andamento della produzione pro capite che però segna il valore massimo nel 2006 e inizia un trend di decrescita nei successivi due anni. A tal proposito si sottolinea che il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati – ATO 6 – "Area Metropolitana Fiorentina", approvato con Dcp del 11/02/2002 n. 22, pone come obiettivo la riduzione del 6% della produzione procapite del 1999 da raggiungere nel 2005. Sebbene a Rignano la produzione procapite si mantenga sempre su valori inferiori rispetto alle realtà regionali e provinciali, l'obiettivo non è stato raggiunto.
- La produzione totale di rifiuti urbani (RU + RD) nel 2009 è pari a 515,9 kg/ab/anno, con una percentuale di RD pari a 40,62% (37,98 % effettiva).
- Sul territorio comunale sono presenti 5 impianti in cui viene effettuata gestione e smaltimento dei rifiuti.

## **SISTEMA SUOLO**

Fonte dati: SIRA, ARRR, Regione Toscana.

- Sul sito del SIRA, sezione “Sis.bon. - Elenco dei Siti interessati da procedimento di Bonifica” è riportata la seguente tabella, in cui vengono mostrati 6 siti contaminati:


Codice Regionale Condiviso	Comune	Struttura Arpa	Struttura Provinciale	In Sin	Sin	Denominazione	Indirizzo	Motivo Inserimento	Attiva Chiuso	Resime Normativa	Fase
FI122	(FI) RIGNANO SULL'ARNO	SubP FI Sud-Est	Prov. di Firenze	NO	-	Cimiterio Runite (Cementificio Buschi)	-	PRB 384/99-medio	CHIUSO	471/99	CERTIFICAZIONE SITO COMPLETO
FI124	(FI) RIGNANO SULL'ARNO	SubP FI Sud-Est	Prov. di Firenze	NO	-	Ex Sanificio Caldi	-	PRB 384/99-medio	ATTIVO	471/99	CERTIFICAZIONE SUOLO
FI123	(FI) RIGNANO SULL'ARNO	SubP FI Sud-Est	Prov. di Firenze	NO	-	Ex Discarica Comunale - Rignano sull'Arno - Salsato	-	PRB 384/99-ripristino	ATTIVO	ANTE 471/99	ATTIVAZIONE ITER (ISCRIZIONE IN ANAGRAFE)
FI206	(FI) RIGNANO SULL'ARNO	SubP FI Sud-Est	Prov. di Firenze	NO	-	Distributore ESSO P4 n. 8260 di Mascolo Michele	-	DM 471/99 Art.9 c.3 (transitori)	ATTIVO	152/06 (Attivato ANTE 152)	ANALISI DI RISCHIO
FI_S_C00137	(FI) RIGNANO SULL'ARNO	SubP FI Sud-Est	Prov. di Firenze	NO	-	Area di sosta Rignano - Autostrada A1 Km 313+135	-	DM 471/99 Art.7	ATTIVO	471/99	ATTIVAZIONE ITER
FI-1005	(FI) RIGNANO SULL'ARNO	SubP FI Sud-Est	Prov. di Firenze	NO	-	Giglio Servizi Ambientali e Bonifiche srl Autostrada A1, Km 311 Di' Sud - 50067 - Rignano sull'Arno (FI)	Autostrada A1, Km 311 Di' Sud - 50067 - Rignano sull'Arno (FI)	Dlgs 152/06 Art.245	ATTIVO	152/06	ATTIVAZIONE ITER

- Non sono presenti aree a spargimento fanghi di depurazione sul territorio comunale.
- Il Comune di Rignano è classificato sismicamente in classe 3S.



### Classificazione sismica della Regione Toscana

Deliberazione di G.R.T. N. 431 del 19 giugno 2006  
Ordinanza P.C.M. N. 3519 del 28.04.2006



- La cartografia e le relazioni del PRAER regionale mostrano come a Rignano non siano presenti siti in cui è presente attività estrattiva o caratteristica di giacimento.

Ulteriori dati saranno desunti dagli studi geologici e idraulici che verranno redatti a corredo del Piano Strutturale.

### CAMPI ELETTROMAGNETICI

Fonte dati: ARPAT SIRA, Regione Toscana.

- Il territorio comunale è attraversato da tre linee elettriche ad alta tensione (132 kV), così come desunto dalla cartografia tecnica regionale. Alcune delle linee sono ubicate in vicinanza a centri abitati.

- E' presente una ulteriore linea elettrica, relativa alla ferrovia FFSS, che corre parallelamente al fiume Arno e che lambisce il centro abitato di Rignano.
- Sono presenti 29 stazioni RTV e 12 Stazioni radio-base, alcune delle quali anche presso centri abitati. ARPAT, nel 2006, ha svolto campagne di misurazione e di controllo, non rilevando in alcun caso il superamento dei limiti stabiliti per legge per i campi elettromagnetici.



## 6. EFFETTI AMBIENTALI POTENZIALI

### *Individuazione preliminare della tipologia degli effetti*

Si procede con una valutazione preliminare volta all'individuazione delle categorie degli effetti, suddivisi nei cinque ambiti della LR 1/05 (ambientale, territoriale, economico, sociale, salute umana), e delle potenziali risorse coinvolte. L'individuazione dei potenziali effetti è stata redatta seguendo criteri logici di carattere qualitativo, basati su rapporti di causa-effetto. Dato il livello preliminare dello studio, gli effetti potrebbero subire variazioni in fasi successive di valutazione.

La seguente tabella specifica quali siano le risorse ambientali interessate dal sistema di obiettivi attualmente definito dall'Amministrazione comunale. In questa fase non è presente alcun giudizio sul tipo di effetto che viene prodotto sulle risorse medesime.

<b>Sistema strategico PS</b>	<b>Tipologia effetti</b>	<b>Risorse potenzialmente interessate</b>
O.1 - Concepire Rignano come raccordo strutturale e funzionale tra l'area fiorentina, il Valdarno e la Valdisieve, definendone il profilo programmatico, peculiare e le caratterizzazioni di ruolo;	<b>territoriale, sociale, economico</b>	-
O.2 - Passare dalla politica della competizione territoriale, cercando per sé risorse economiche e funzioni di pregio, alla cooperazione strategica e policentrica;	<b>territoriale, sociale, economico</b>	-
O.3 - Valorizzare l'Arno come corridoio ecologico e fluviale di importanza primaria, fondamentale elemento di identità per l'area metropolitana fiorentina, e recuperando un rapporto fecondo con il fiume;	<b>territoriale, ambientale</b>	<b>suolo, sistema delle acque superficiali</b>
O.4 - Migliorare l'accessibilità del territorio e la sua integrazione infrastrutturale con l'area vasta di riferimento, favorendo il servizio di trasporto pubblico e, a livello locale, la mobilità pedonale e ciclabile;	<b>territoriale, ambientale, sociale</b>	<b>aria</b>
O.5 - Fare in modo che le grandi infrastrutture presenti a Rignano Sull'Arno, quali l'autostrada e le ferrovie,	<b>territoriale, sociale, economico</b>	-

stabiliscano delle efficaci relazioni funzionali e strutturali con il nostro territorio, per contribuire alla formazione di nuovi paesaggi di qualità;		
O.6 - Perseguire il binomio "qualità del prodotto - qualità del territorio" nelle aree agricole, quale criterio direttore per migliorare la competitività nei mercati, attualizzare la qualità dei paesaggi, elevare l'offerta territoriale;	<b>territoriale, sociale, economico</b>	-
O.7 - Sostenere la qualificazione ecologica, funzionale, sociale e produttiva delle aree artigianali e industriali, favorendone l'evoluzione verso le APEA (aree produttive ecologicamente attrezzate) e favorendo il radicamento territoriale delle aziende leader;	<b>territoriale, ambientale, sociale, economico</b>	<b>aria, suolo, energia, risorse idriche</b>
O.8 - Privilegiare un orientamento verso criteri e parametri qualitativi e di fruibilità concreta rispetto a quelli tradizionali di mero saldo quantitativo degli standard urbanistici;	<b>territoriale</b>	<b>suolo</b>
O.9 - Perseguire la qualità e la compiutezza ecologica, morfologica, strutturale e funzionale del sistema insediativo, attraverso: <ul style="list-style-type: none"> <li>- il minimo consumo di suolo;</li> <li>- la riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti;</li> <li>- il recupero dei siti compromessi;</li> <li>- la realizzazione delle attrezzature pubbliche;</li> <li>- la creazione di luoghi centrali formalmente e funzionalmente riconoscibili;</li> <li>- la formazione di un sistema connettivo di spazi aperti e di aree verdi;</li> <li>- il completamento della rete</li> </ul>	<b>territoriale, ambientale, sociale</b>	<b>suolo, sistema delle acque, aria, energia, aree verdi</b>

<p>infrastrutturale per la mobilità e per la sosta;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il superamento della monofunzionalità residenziale;</li> <li>- miglioramento del rendimento energetico degli edifici sia di nuova costruzione che di quelli esistenti.</li> </ul>		
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

*Individuazione quantitativa preliminare degli effetti ambientali*

Sempre da un punto di vista preliminare, gli effetti individuabili che possono essere desunti dagli Obiettivi del PS riguardano essenzialmente i nuovi carichi sugli ambiti descritti a seguito. Per elementi di cui non si dispone di informazioni dettagliate, si effettuerà una caratterizzazione dell'impatto prevalentemente descrittiva.

- abitanti insediati
- acqua potabile
- scarichi fognari e sistemi di depurazione
- fabbisogno energetico
- nuovo uso di suolo
- produzione rifiuti
- qualità dell'aria

A seguito sono esplicitati gli impatti presunti per ogni singola voce.

- Abitanti insediati – considerando che il piano strutturale introduce sul territorio nuovi carichi edificatori, è lecito intuire che esso avrà un peso in termini di nuovi abitanti nell'area comunale. In particolare, se assumiamo che in ogni nuovo

---

appartamento possa risiedere una famiglia<sup>13</sup>, oppure che ad ogni 25 mq di nuova costruzione residenziale possa corrispondere un abitante, una volta definito il numero dei nuovi alloggi o delle quantità edificabili è possibile computare il numero teorico dei nuovi abitanti totali. Tale numero di abitanti, esclusivamente per la funzione residenziale, può corrispondere anche al numero di abitanti equivalenti a fini depurativi, ai sensi del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.

- Acqua potabile – considerando che ogni abitante insediato, in misura minima, dovrebbe disporre di un minimo di 150 litri di acqua al giorno (livello minimo previsto dal D.P.C.M. 4 marzo 1996 “Disposizioni in materia di risorsa idrica”), è possibile intuire che, parallelamente al nuovo carico umano, sarà certo un aumento dell’uso della risorsa. Ovviamente è da considerarsi, in questo caso, la possibilità di recuperi di acque piovane per utilizzi non potabili, in un’ottica di bilancio idrico complessivo.
- Scarichi fognari – il sistema degli scarichi fognari sarà interessato dai flussi di acque nere provenienti dalle nuove realizzazioni. Per poter definire meglio le ubicazioni dei nuovi carichi sarà però necessario attendere una stesura definitiva della strategia di piano, comprensiva delle localizzazioni urbanistiche.
- Fabbisogno energetico – il consumo di energia elettrica potrebbe aumentare a seguito delle realizzazioni delle opere.
- Nuovo uso di suolo – Eventuali nuove localizzazioni potranno essere valutate in tal senso; specialmente le localizzazioni produttive, esistenti e di nuovo impianto, potranno essere valutate in rapporto con la vicinanza ai settori residenziali.
- Produzione di rifiuti – ogni abitante insediato, in via teorica e secondo le indicazioni dell’ARRR del 2009, potrà produrre fino a 516 kg di rifiuti all’anno (calcolato come produzione totale di rifiuti / abitanti residenti).
- Qualità dell’aria – la qualità dell’aria nella zona potrebbe essere influenzata dalle nuove previsioni, soprattutto quelle a carattere produttivo, ma non sarà possibile calcolarne precisamente un impatto sino a quando non verranno esplicitate precisamente le attività che si svolgeranno all’interno dei capannoni.

---

<sup>13</sup> Si ricorda che per l’ISTAT la famiglia media a Rignano sull’Arno è composta da 2,47 componenti al Dicembre 2009 (ultimi dati disponibili).

## **7. CRITERI PER L'IMPOSTAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE**

Per la successiva stesura del Rapporto ambientale, i criteri a cui fare riferimento sono contenuti essenzialmente nell'allegato VI del D.Lgs 152/06. Tali criteri sono riportati a seguito:

- a)** illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
- b)** aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;
- c)** caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- d)** qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e dalla flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- e)** obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
- f)** possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;
- g)** misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;
- h)** sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;

- i)** descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione dei piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;
- j)** sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.